



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 03/2015

Napoli 19 Gennaio 2015 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI DICEMBRE 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Dicembre 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Dicembre 2014 è pari a **1,50000** e l'indice Istat è **107,00**.

IL DIRITTO AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SI TRASMETTE AGLI EREDI INDIPENDENTEMENTE SE LA PERSONA DEFUNTA HA FATTO DOMANDA ALL'INPS.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 27382 DEL 23 DICEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 27382 del 23 dicembre 2014**, ha (ri)confermato che **il diritto a ricevere l'assegno per il nucleo familiare si trasmette agli eredi anche se il *de cuius* non ha mai presentato la relativa domanda.**

Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze aveva già decretato il diritto degli eredi di una lavoratrice deceduta a percepire l'assegno per nucleo familiare, ancorché la *de cuius* non avesse inoltrato – quando era ancora in vita – la relativa domanda.

Ad avviso dei Giudici di prime cure, infatti, la prestazione richiesta poteva essere trasferita agli eredi anche qualora l'assicurata non avesse mai avviato la relativa procedura amministrativa di richiesta.

I Giudici del Palazzaccio, confermando la sentenza ed il proprio consolidato orientamento, hanno statuito che il diritto agli assegni familiari si trasmette in automatico agli eredi. In particolare, ***“il diritto ai trattamenti retributivi in commento sorge in capo all'assicurato per il solo fatto di essere in possesso dei requisiti di legge. Invece, il fatto di dover presentare l'istanza con la relativa domanda di pagamento all'Amministrazione competente non serve a far sorgere detto diritto, ma ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare.”*** **Pertanto, l'accertamento di tale procedura ha una natura puramente dichiarativa di un diritto già sussistente in capo al richiedente, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venuti ad esistenza i requisiti richiesti dalla legge.**

In *nuce*, se il richiedente muore senza aver presentato la domanda all'Inps per l'ANF, tale omissione non può di per sé essere considerata come una sua rinuncia al diritto. Infatti, il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'Inps del possesso dei relativi requisiti, non può che ritenersi già acquisito nel patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi. Questi sono legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all'Istituto di previdenza sociale, il quale a sua volta è tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge e, se presenti, erogare le relative prestazioni.

AL FINE DI QUALIFICARE CORRETTAMENTE GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO E' NECESSARIO VALUTARE IL REALE COMPORTAMENTO DELLE PARTI PRESCINDENDO DAL *NOMEN IURIS* UTILIZZATO NEL CONTRATTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4 DEL 5 GENNAIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4 del 5 gennaio 2015**, ha statuito che **la denominazione utilizzata dalle parti nell'accordo individuale di lavoro, finalizzato all'erogazione di un compenso “aggiuntivo” in favore del dipendente, non è (del tutto) vincolante dovendosi, di volta**

in volta, verificare il reale comportamento tenuto dalle parti contrattuali.

Nel caso in disamina, un dipendente, nel vedersi improvvisamente eliminare, dal proprio trattamento retributivo, gli importi percepiti mensilmente per "straordinario forfettizzato", adiva la Magistratura.

I Giudici di merito accoglievano le doglianze del prestatore ritenendo che gli **importi corrisposti continuamente, ed a prescindere da qualunque correlazione all'orario di lavoro realmente effettuato**, erano da configurarsi quale "superminimo" e non invece, come indicato nel contratto di lavoro, come "straordinario forfettizzato".

Orbene, gli Ermellini, chiamati in ultima battuta per dirimere la *querelle*, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che, **per qualificare correttamente gli elementi retributivi, laddove il testo contrattuale non sia esaustivo e puntuale, bisogna rifarsi al reale comportamento delle parti, ed alla loro volontà contrattuale, anche prescindendo dal testo letterale utilizzato.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo*, l'accordo individuale non riportava la motivazione per la quale veniva corrisposto lo "straordinario forfettizzato", considerato che laddove il dipendente si trovava a prestare ore "aggiuntive" le stesse venivano pagate a parte, constatato che non venivano effettuati turni notturni e/o festivi, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato il deliberato dei gradi di merito "convertendo" la voce retributiva in "superminimo" non riscontrando alcun fondamento alla corresponsione di un importo a titolo di "straordinario forfettizzato".

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE FRUISCE DELL'ALLOGGIO AZIENDALE GRATUITAMENTE OMETTENDO, BENCHE' RICHIESTO, DI COMUNICARE DI ESSERE IN POSSESSO DI UNA PROPRIA ABITAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15 DEL 7 GENNAIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15 del 7 gennaio 2015**, ha statuito che **non costituisce giusta causa di licenziamento omettere di comunicare al proprio datore di lavoro, nonostante una sua esplicita richiesta in tal senso, di essere già in possesso di una propria abitazione personale,**

anche se tale occultamento consente al lavoratore di fruire, (quasi) gratuitamente, di un alloggio aziendale.

Nel caso *de quo*, un dipendente si vedeva assegnare un alloggio aziendale in quanto, **anche dietro esplicita domanda del datore di lavoro**, ometteva di comunicare il possesso di due case di sua proprietà.

Licenziato per giusta causa, per aver violato i canoni di correttezza e buona fede, il dipendente adiva i Giudici di merito ottenendo, in Appello, il reintegro.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte Territoriale, hanno sottolineato che **il comportamento omissivo del dipendente, anche se costituisce violazione dei doveri fondamentali di correttezza e buona fede, non può essere considerata una fattispecie talmente grave da giustificare il licenziamento.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie il dipendente aveva "solo" omesso di rispondere alle ripetute richieste del datore di lavoro, intese ad accertare il possesso di alloggi alternativi a quello aziendale quasi gratuito, i Giudici di legittimità hanno confermato il reintegro del dipendente ritenendo la descritta violazione dei doveri di correttezza e buona fede sanzionabile con una "semplice" sanzione di tipo conservativo.

AI FINI DELLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E' INDISPENSABILE L'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8 DEL 5 GENNAIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8 del 5 gennaio 2015**, ha (ri)confermato che **la condanna penale** per un reato anche grave, **non può legittimare**, di per sé, **l'intimazione del licenziamento**, se non **previo espletamento del procedimento disciplinare.**

Nel caso in specie, **un docente** di un istituto scolastico superiore, veniva **condannato** dal Tribunale penale di Savona alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione **per il reato di cui all'art. 609 quater del c.p.** (*id*: atti sessuali con un minore). **L'amministrazione scolastica**, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, **disponeva la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.**

Il Tribunale del lavoro di Savona, in accoglimento del ricorso proposto dal docente, **dichiarava la nullità dell'atto di recesso** e condannava il M.I.U.R. alla **reintegrazione** nonché al **pagamento delle retribuzioni** maturate.

Parimenti, **la Corte d'Appello** di Genova rigettava il gravame proposto dal M.I.U.R. ritenendo che **non potesse porsi a base della risoluzione immediata del rapporto la condanna penale**, in quanto, **all'epoca dei fatti** addebitati, **l'art. 609 nonies c.p. non prevedeva**, come conseguenza degli stessi, la pena accessoria dell'**interdizione perpetua** da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, che era stata introdotta solo con la successiva Legge n° 38 del 2006.

Inoltre, **la condanna per un reato, anche grave, non poteva legittimare l'intimazione del licenziamento se non previo espletamento del procedimento disciplinare, nella specie totalmente omesso.**

Orbene, **la Suprema Corte**, compulsata dal Ministero dell'Istruzione, ha ulteriormente **avvalorato il verdetto** della Corte d'Appello ed ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, confermando la **nullità del licenziamento per i rilevati vizi procedurali** e ciò, **malgrado la gravità** dei fatti commessi nell'ambito dell'attività di insegnamento.

LA CRISI DI LIQUIDITA' NON EVITA LA CONDANNA DELL'IMPRENDITORE PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE DEBITAMENTE CERTIFICATE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 26867 DEL 18 DICEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, ***sentenza n° 52038 del 15 dicembre 2014***, ha (ri)affermato che ***è punibile, per il reato di cui all'articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, l'imprenditore che non versa nei termini di legge le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.***

IL FATTO

Un imprenditore ***ometteva di versare, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai dipendenti per una somma integrante la soglia di punibilità.***

In entrambi i gradi dei giudizi di merito, l'imprenditore veniva condannato, nonostante si fosse difeso sostenendo la crisi dell'impresa, nonché il convincimento di non superare la soglia di punibilità prevista per far scattare il reato.

In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento, nonostante l'impresa versasse in uno stato di crisi economica e si trovasse in una situazione di illiquidità.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'imprenditore.

Orbene, **gli Ermellini**, con la sentenza *de qua*, nel rendere definitiva la condanna inflitta dalla Corte d'Appello, ***hanno evidenziato che, ai fini dell'integrazione del reato contestato, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la mera consapevolezza della condotta omissiva***, per cui risultava del tutto corretto il giudizio di responsabilità pronunciato dal Giudice dell'Appello perché, per stessa ammissione del commercialista testimone della difesa, il mancato versamento (mai contestato dall'imputato) era stato determinato dall'illiquidità della società conseguente a uno "shock finanziario" e dalla "priorità volontariamente data al pagamento degli stipendi ai dipendenti".

Questo in quanto, ***con l'introduzione nel sistema dell'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, per l'integrazione del reato, sotto il profilo soggettivo, risulta sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza dell'omesso versamento delle ritenute effettuate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, purché risulta raggiunta una certa soglia di omissione (50mila euro) e si tratta di ritenute risultanti da certificazioni regolarmente rilasciate.***

A tal proposito, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite (n. 37425/2013) in cui si affermava, per l'appunto, che ***"l'imprenditore è tenuto ad accantonare le somme dovute al fisco, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria"***, i Supremi Giudici hanno concluso affermando che ***"la situazione di colui che non versa l'imposta trattenuta si risolve, di regola, in una condotta cosciente e volontaria, che consiste anzitutto in un mancato accantonamento delle somme trattenute, a nulla rilevando la persistente crisi economico-finanziaria in cui versa l'azienda"***.

In nuce, ogni qualvolta il sostituto d'imposta eroga emolumenti ai collaboratori insorge a suo carico l'obbligo di accantonare le somme dovute all'erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere adeguatamente all'obbligazione tributaria.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.